

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 30-03-2017

COPIA

**Oggetto:** Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:47, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>BOI Agostina</b>	<b>A</b>	<b>COLLU Monica</b>	<b>P</b>
<b>UCCHEDDU Marco</b>	<b>P</b>	<b>Vacca Erica</b>	<b>P</b>
<b>CABUA Sergio</b>	<b>P</b>	<b>PIGA Manuel</b>	<b>A</b>
<b>BALDUSSI Angela</b>	<b>P</b>	<b>COCCO Enrico</b>	<b>P</b>
<b>PODDA Enrico</b>	<b>A</b>	<b>BISTRUSSI Katty</b>	<b>P</b>
<b>FARRIS Stefania</b>	<b>P</b>	<b>ATZORI Alessio</b>	<b>P</b>
<b>ONNIS Elio</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Sig. CABUA Sergio in qualità di Vice Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

**Si dà atto che** alle ore 20,05 il Consiglio Comunale riprende i lavori;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Vice Sindaco** illustra il 5° punto all'ordine del giorno e invita l'Assessore Farris S. a relazionare in merito;

**Sentita l'Assessore Farris** la quale fa presente:

*“La legge di stabilità 2014 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), composta da tre tributi: Imu, Tasi e Tari.*

*In questo punto si analizzano le aliquote IMU.*

*L'IMU è l'imposta municipale propria e si basa sul possesso di immobili: fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Samatzai.*

*Le aliquote rispetto all'anno precedente sono rimaste invariate. Infatti, anche quest'anno sono escluse dall'applicazione dell'imposta, le abitazioni principali e le relative pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).*

*Ugualmente rispetto allo scorso anno nel Comune di Samatzai, non è dovuta l'Imu sui terreni agricoli, in quanto esentati. L'esenzione si applica sia ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti che dagli imprenditori agricoli professionali.*

*L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76%.*

*Voglio ricordare che le scadenze per l'IMU sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo. Inoltre, il calcolo e la compilazione sono a carico del contribuente. Nel sito del Comune è disponibile un programma per il calcolo e per la predisposizione dell'F24".*

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto conto** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla

loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Dato atto che** il Comune di Samatzai, in quanto rientrante nell'elenco di cui alla Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I, gode dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio comunale;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 *“Proroga e definizione di termini”* che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale

di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

**Visti** gli art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 e l'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i quali stabiliscono che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015. Il predetto divieto non si applica:

- alla Tari (dal 2017 anche al contributo di sbarco – art. 4bis D.L.n.244/16 in L.19/17)
- alle entrate non tributarie (es. Cosap)
- agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

**Preso atto che** in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**Dato atto che** questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 14/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquote</i>
--------------------	-----------------

<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	0,4%
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	0,2%
<i>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)</i>	0,4%
<i>Altri immobili e aree fabbricabili</i>	0,76%
<i>Terreni agricoli</i>	0,76%
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1</i>	0,76%
<i>Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1</i>	1,06%
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	€ 200,00

avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**Richiamato:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 11/12/16 n 232 «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**Ritenuto** necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di mantenere, anche per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sugli immobili di categoria D1;

**Ritenuto** pertanto approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,4%
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Terreni agricoli per eventuali fattispecie residuali	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Richiamato** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive*

*modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Sentito** il seguente intervento del Consigliere Bistrussi K.:

*“Leggendo la proposta di delibera per l’approvazione aliquote IMU 2017, si può notare che viene fatto un riferimento alla delibera di consiglio comunale n. 3 del 30/03/2015, dalla quale scaturisce una tabella di fattispecie dove è ancora presente la voce relativa ai terreni agricoli. “Per Migliorare Insieme”, pensa, che dopo aver effettuato una operazione di copia e incolla, non si è provveduto alla correzione del numero della delibera, che secondo noi è la n. 5 del 14/04/2016 e non si è provveduto ad eliminare dalla tabella della fattispecie la voce “terreni agricoli”, che già dal 2016, sono esentati dal pagamento dell’IMU. Riteniamo pertanto che siano degli errori e quindi proponiamo che vengano corretti prima di prendere decisioni in merito alla votazione. Nella tabella delle aliquote/detraioni, si fa nuovamente riferimento ai “terreni agricoli per eventuali fattispecie residuali” e pertanto ci chiediamo:*

- *A che cosa si riferisce la suddetta voce?*
- *Essendo comunque terreni agricoli, perché non vengono esentati dal pagamento dell’IMU?*

*Ci aspettiamo una risposta ad entrambe le richieste, considerato il fatto che anche l’anno scorso, si era provveduto a porre il quesito e non si era ottenuta risposta, pertanto ci auguriamo di ottenerne una soddisfacente”;*

**Risponde l’Assessore Farris S.** evidenziando che si tratta di una fattispecie residuale;

**Interviene il Consigliere Vacca E.** la quale chiede che sia messo a verbale quanto segue:

*“Potrei risultare ridondante considerato quanto già espresso nell’annualità precedente ma mi piace contemplare l’idea che qualcuno oggi voglia invece riflettere sul fatto che forse è veramente il caso di pensare a come i cittadini possano sentire che le imposte possono subire variazioni in diminuzione significative.*

*Peccato però che l’idea sia troncata sul nascere, affermo ciò in seguito alla lettura che ho fatto della proposta di delibera e dei valori indicati rispetto alle aliquote.*

*Considerato che la tabella che riporta le aliquote è rimasta invariata anche per l’anno 2017 non posso che evincere il fatto che presumibilmente non tutti sono disposti a condividere l’idea enunciata e ai potenziali dissidenti mi rivolgo ribadendo quanto affermato in passato. Considerato che per alcune fattispecie di immobili (es. unità immobiliari concesse in uso gratuito, abitazioni a disposizione etc.) possono essere presumibilmente abbassati gli importi percentuali previsti, chiedo al Vicesindaco per quale motivo non ha previsto una revisione degli stessi (escludendo ovviamente in tale riesame il valore fissato per gli immobili di cat DI)?”*

**Risponde l’Assessore Farris S.** spiegando che hanno deciso di confermare le aliquote perché lo Stato trattiene al comune una parte del gettito stimato e non dell’incassato, pertanto non hanno voluto rischiare diminuendo le aliquote. Sottolinea che comunque le abitazioni principali sono escluse;

**Interviene il Consigliere Vacca E.:** la quale afferma che capisce la preoccupazione dell’Assessore Farris ma non si può parlare dell’incassato visto che gli incassi sono posticipati, piuttosto di previsione. Sottolinea che essendo una previsione basata su una stima di fatto la situazione potrebbe anche essere diverse da quella oggetto di previsione.



**Interviene il Vice Sindaco Cabua** il quale ritiene che, considerando tutta la situazione del Comune, il fatto che non ci siano aumenti è già una gran cosa;

**Con votazione palese** espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7;
- Voti contrari n. 2 (Vacca E. e Cocco E.);
- Astenuti n. 1 (Bistrussi);

## **DELIBERA**

- 1. di confermare**, per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sugli immobili di categoria D1;
- 2. approvare** conseguentemente, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,4%
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Terreni agricoli per eventuali fattispecie residuali	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4. **Con separata votazione** palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. 2 (Vacca E. e Cocco E.) e Astenuti n. 1 (Bistrussi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to CABUA Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 253 dal giorno 06-04-2017 al giorno 21-04-2017 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 30-03-2017

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARVALDI Valentina